

## ISTRUZIONI PER LE IMPRESE PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO «DE MINIMIS»

Con l'art. 52 della Legge 234/2012 è stato istituito il Registro nazionale degli aiuti di Stato - **RNA** - al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale nella materia di aiuti di Stato relativa ai settori diversi da quello agricolo, forestale, delle zone rurali, della pesca e dell'acquacoltura. Tra il RNA e i sistemi informativi dei predetti settori specifici di aiuti (SIAN e SIPA), nonché il Registro delle Imprese, esiste un sistema di interoperabilità ed integrazione.

Il RNA opera dal 12 agosto 2017. Da tale data tutte le Amministrazioni che concedono o gestiscono misure di aiuto, siano esse in «*de minimis*», in esenzione o notificate, sono tenute a registrarle nel RNA unitamente agli aiuti individuali prima della concessione degli stessi<sup>1</sup>.

Come previsto dagli stessi Regolamenti «*de minimis*»<sup>2</sup>, quando un registro centrale, come il RNA, copre un periodo di tre esercizi finanziari, non è più necessaria una dichiarazione che attesti l'ammontare degli aiuti «*de minimis*» ottenuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti. Le Amministrazioni, infatti, acquisiscono tale informazione dal RNA al momento della registrazione dell'aiuto «*de minimis*», che viene effettuata prima della concessione che è il momento determinante il diritto all'agevolazione per il soggetto beneficiario.

Conseguentemente, dal 13 agosto 2020 il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime «*de minimis*» non è più tenuto a sottoscrivere una dichiarazione che attesti l'ammontare degli aiuti «*de minimis*» ottenuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti. Dato, però, che ai fini dell'applicazione dei Regolamenti «*de minimis*»<sup>2</sup>, le Amministrazioni sono tenute a verificare – prima di procedere alla concessione dell'aiuto «*de minimis*» - una serie di informazioni che non sono contenute nel RNA o che vi sono contenute solo parzialmente, **il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto rimane tenuto a sottoscrivere una dichiarazione** – rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti dette informazioni.

**Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se**, sommato a quelli già ottenuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti (triennio di riferimento), **non vengano superati i massimali stabiliti** da ogni Regolamento *de minimis* di riferimento. Un'impresa, infatti, può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti «*de minimis*»; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l'avvertenza che l'importo totale degli aiuti «*de minimis*» ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento.

Si ricorda che **se con la concessione Y fosse superato il massimale** previsto, **l'impresa perderebbe il diritto** non all'importo in eccedenza, ma **all'intero importo dell'aiuto oggetto della concessione Y** in conseguenza del quale tale massimale è stato superato.

### **Sezione A: Come individuare il beneficiario – Il concetto di “controllo” e l'impresa unica.**

Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, *“le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria”*. Ne consegue che, nel calcolo del massimale disponibile dell'impresa candidata a ricevere un aiuto «*de minimis*», si dovrà tener conto **degli aiuti ottenuti** nel triennio di riferimento **non solo dall'impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese**, a monte o a valle, **legate ad essa** da un rapporto di collegamento (controllo), nell'ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente.

<sup>1</sup> Le registrazioni vengono effettuate ai sensi del Decreto 31 maggio 2017, n. 115 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni).

<sup>2</sup> Reg. n. 1407/2013 (generale); Reg. n. 1408/2013 (settore agricolo), Reg. n. 717/ 2014 (pesca); Reg. n. 360/2012 (SIEG).

Fanno eccezione anche le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo all'«impresa unica».

Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche **indiretto**, cioè può sussistere anche per il tramite di un'impresa terza.

**Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013/UE**

*Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:*

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;*
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;*
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;*
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.*

*Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.*

**Sezione B: Rispetto del massimale.**

*Periodo di riferimento:*

Il massimale ammissibile stabilito nell'avviso si riferisce all'**esercizio finanziario in corso e ai due esercizi precedenti**. Per "esercizio finanziario" si intende l'**anno fiscale** dell'impresa. Qualora le imprese facenti parte dell'«impresa unica» abbiano esercizi fiscali non coincidenti, l'esercizio fiscale di riferimento ai fini del calcolo del cumulo è quello dell'impresa richiedente per tutte le imprese facenti parte dell'impresa unica.

*Nel caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d'azienda: quali agevolazioni indicare*

Il Regolamento «de minimis» n. 1407/2013 detta specifiche prescrizioni in merito al conteggio degli aiuti «de minimis» in caso di fusioni, acquisizioni, scissioni e trasferimenti di rami d'azienda. Per tale ragione, le informazioni connesse alle predette vicende vengono acquisite dall'Amministrazione preposta mediante dichiarazione dell'impresa richiedente in quanto non ricavabili dal RNA.

Nella tabella di cui al punto 2.2 del modulo vanno, pertanto, indicati gli aiuti già registrati in RNA/SIAN/SIPA che, a seguito di una fusione, acquisizione, scissione o trasferimento di ramo d'azienda, sono diventati aiuti «de minimis» da computare o da non più computare nel massimale della richiedente. Gli aiuti già registrati sono visionabili accedendo alla "Sezione trasparenza" disponibile ai seguenti link:

- RNA: [https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it\\_IT/trasparenza](https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/trasparenza)
- SIAN e SIPA: <https://www.sian.it/GestioneTrasparenza>

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente sia incorsa in vicende di **fusioni o acquisizioni** (art.3(8) del Reg 1407/2013/UE) tutti gli aiuti «de minimis» accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati.

Conseguentemente la tabella di cui al punto 2.2 del modulo andrà compilata inserendo il «de minimis» ottenuto dall'impresa/dalle imprese oggetto di acquisizione o fusione.

Ad esempio:

All'impresa A sono stati concessi 80.000€ in «de minimis» nell'anno 2019

All'impresa B sono stati concessi 20.000€ in «de minimis» nell'anno 2019

Nell'anno 2020 l'impresa A si fonde con l'impresa B e diventa un nuovo soggetto (A+B)

Nell'anno 2020 il soggetto (A+B) vuole fare domanda per un nuovo «de minimis» di 70.000€. L'impresa (A+B) dovrà dichiarare gli aiuti ricevuti dalle imprese A e B, che ammonteranno ad un totale di 100.000€

Qualora l'impresa (A+B) voglia ottenere un nuovo «de minimis» nel 2021, dovrà nuovamente dichiarare gli aiuti ricevuti dalle imprese A e B (100.000€) che l'Amministrazione precedente sommerà agli aiuti «de minimis» registrati nel RNA a nome dell'impresa (A+B), nel nostro esempio i 70.000€ ricevuti nel 2020. Nel 2021, quindi, l'impresa (A+B) risulterà aver ricevuto, complessivamente, 170.000€ e potrà ottenere un nuovo «de minimis» di importo pari o inferiore a 30.000€ (200.000€-170.000€).

La tabella di cui al punto 2.2 del modulo andrebbe, quindi, compilata come segue sia nell'anno 2020 che nell'anno 2021:

	Impresa cui è stato concesso il «de minimis»	CF impresa cui è stato concesso il «de minimis»	Codice COR Identificativo dell'aiuto	Vicenda intercorsa	Importo dell'aiuto da imputare all'impresa rappresentata (Impresa A+B)
1	Impresa A	CF impresa A	xxxxx	fusione	80.000€
2	Impresa B	CF impresa B	xxxxx	fusione	20.000€

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente origini da operazioni di **scissione** (art.3(9) del Reg 1407/2013/UE) di un'impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l'importo degli aiuti «de minimis» ottenuti dall'impresa originaria deve essere **attribuito** all'impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito. Pertanto nella tabella di cui al punto 2.2 del modulo vanno indicati gli aiuti «de minimis» che l'impresa rappresentata - che origina da un'operazione di scissione - ha "ereditato" in quanto ha acquisito le attività che hanno beneficiato dell'aiuto in questione a suo tempo concesso all'impresa originaria. In alternativa, se tale calcolo non è possibile, va indicato il valore dell'aiuto in proporzione al valore del capitale investito.

Esempio:

All'impresa A sono stati concessi 80.000€ in «de minimis» nell'anno 2019 per l'attività Y

Nell'anno 2020 l'impresa A si scinde nelle imprese B e C. L'impresa B eredita l'attività Y

Nell'anno 2020 l'impresa B vuole fare domanda per un nuovo «de minimis». L'impresa B dovrà dichiarare l'aiuto ricevuto dall'impresa A come interamente imputabile ad essa. La tabella di cui al punto 2.2. del modulo andrà quindi compilata come segue:

	Impresa cui è stato concesso il «de minimis»	CF impresa cui è stato concesso il «de minimis»	Codice COR Identificativo dell'aiuto	Vicenda intercorsa	Importo dell'aiuto da imputare all'impresa rappresentata (Impresa B)
1	Impresa A	CF impresa A	xxxxx	scissione	80.000€

Se fosse, invece, l'impresa C a voler fare domanda per un nuovo «de minimis» nell'anno 2020, nella tabella di cui al punto 2.2 non dovrebbe indicare nessun aiuto.



Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un **trasferimento di un ramo d'azienda** che, configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del «de minimis» in capo all'impresa che ha effettuato l'acquisizione, se l'aiuto «de minimis» era imputato al ramo d'azienda trasferito. Viceversa, nel caso in cui un trasferimento di ramo d'azienda si configuri come una operazione di cessione, l'impresa che ha ceduto il ramo può dedurre dall'importo dichiarato l'aiuto «de minimis» imputato al ramo ceduto.

La seguente parte di istruzioni per la compilazione fornisce indicazioni utili per fornire istruzioni ai partecipanti relativamente alle seguenti sezioni (C, D ed E) nel modulo. (FACOLTATIVE a discrezione dell'amministrazione concedente).

### **Sezione C: Campo di applicazione**

Se un'impresa opera sia in settori ammissibili dall'avviso/bando, sia in settori esclusi, deve essere garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti «de minimis».

Da Regolamento 1407/2013/UE (articolo 1, par.1), sono esclusi gli aiuti alle imprese operanti nei seguenti settori:

- della pesca e dell'acquacoltura, di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- solo negli specifici casi in cui l'importo dell'aiuto sia stato fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, o qualora l'aiuto sia stato subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari, della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

La stessa regola vale per le imprese che operano in settori ammissibili ma che ai sensi dei regolamenti «de minimis» godono di massimali diversi. Ad esempio, se un'impresa che effettua trasporto di merci su strada per conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale di 200.000 EUR, all'impresa si applicherà quest'ultimo massimale, a condizione che sia garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l'attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 100.000 EUR.

### **Sezione D: Condizioni per il cumulo**

Se l'Avviso/Bando consente il cumulo degli aiuti «de minimis» con altri aiuti di Stato e gli aiuti «de minimis» sono concessi per **specifici costi ammissibili**, questi possono essere cumulati:

- con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili **se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto** o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.
- con aiuti di Stato concessi per costi ammissibili diversi da quelli finanziati in «de minimis».

Per questo motivo **l'impresa dovrà indicare se ed eventualmente quali aiuti ha già ricevuto sugli stessi costi ammissibili**, a norma di un regolamento di esenzione o di una decisione della Commissione europea (tra cui rientra anche la decisione della Commissione del 21/5/2020 (C(2020)3482 final) di autorizzazione del regime quadro di cui agli articoli da 53 a 64 del DL 34/2020 notificato dallo Stato Italiano in base alla Comunicazione della Commissione Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19), affinché non si verifichino superamenti delle relative intensità.

Nella tabella dovrà pertanto essere indicata l'intensità relativa al progetto e l'importo imputato alla voce di costo o all'intero progetto in valore assoluto.

#### **Sezione E: Condizioni per aiuti sotto forma di «prestiti» e «garanzie»**

La sezione E deve essere compilata soltanto nel caso in cui l'aiuto «de minimis» sia concesso, sulla base di quanto previsto dal Bando/Avviso, sotto forma di "prestiti" o "garanzia".

Qualora l'aiuto «de minimis» possa essere concesso **sotto forma di prestito o garanzia**, il beneficiario dovrà dichiarare di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o di non soddisfare le condizioni previste dalla vigente normativa italiana per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Nel caso in cui il beneficiario sia una Grande Impresa, lo stesso dovrà dichiarare di trovarsi in una situazione comparabile ad un rating del credito pari ad almeno B-.

Per la definizione di PMI si rimanda alla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, anche allegato I del Regolamento (CE) n. 651/14.